

STATUTO

GEAM - GESTIONI AMBIENTALI S.p.A.

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni, denominata "GEAM Gestioni Ambientali Società per Azioni".

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

E' facoltà di ciascun azionista, entro un anno dall'acquisizione dello status di socio, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 - Oggetto Sociale - Attività

L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate

La società svolge l'attività di gestione di servizi di igiene urbana ed ambientale; in particolare, in modo esemplificativo ma non esaustivo, gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, anche inerti;
- servizio rifiuti ingombranti;
- sgombero neve;
- progettazione, realizzazione e gestione di discariche per rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi;
- raccolta differenziata;
- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e peri-



- colosi di ogni genere;
- realizzazione e/o gestione in conto proprio di impianti di smaltimento di rifiuti di ogni genere;
 - realizzazione e/o gestione in conto proprio di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere;
 - realizzazione e/o gestione in conto proprio di impianti di selezione e trasformazione dei rifiuti di ogni genere;
 - raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri;
 - bonifica di aree da rifiuti di qualunque natura;
 - bonifica di terreni contaminati;
 - pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi vari e pedonali;
 - fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro;
 - fornitura di analisi di laboratorio per controlli di carattere ambientale;
 - organizzazione e gestione in conto proprio di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali e organizzative nei settori di proprio interesse;
 - elaborazione di progetti, programmi ed opere da realizzare per conto proprio o commissionati da soggetti terzi, compresa la direzione lavori.

Quanto sopra con espressa esclusione di quanto riservato per legge a categorie e/o classi professionali.

La società ha inoltre per oggetto:

- ogni attività inerente all'organizzazione, alla gestione, all'esecuzione ordinaria e straordinaria, alla progettazione e realizzazione, di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche, ivi comprese attività di carattere manutentivo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di esercizio di professioni;
- l'attività di autotrasporto merci con mezzi propri e per conto di terzi e l'attività di facchinaggio, carico, scarico, pesatura, confezionamento e movimentazione, sia manuali che con l'ausilio di mezzi meccanici;
- la realizzazione, manutenzione e gestione di giardini, parchi ed aree verdi per arredo pubblico e privato.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale ed affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nell'esercizio di tali attività la società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, può porre in essere operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, e comunque ogni atto funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale.

La società, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio

o a quello delle società alle quali partecipa dalle quali è partecipata, e potrà prestare garanzie reali e/o sociale, può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa o dalle quali è partecipata e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ed in particolare fidejussioni, restando comunque precisato che sono escluse le attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali, le attività di cui agli articoli 106 e 113 del Decreto Legislativo 385/93, nonché quelle di cui al Decreto Legislativo 58/98

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE- PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA - AZIONI

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 516.500,00 (cinquecentosedicimilacinquecento) diviso in numero 516.500 (cinquecentosedicimilacinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione della Società emittente e dei diritti in essa contenuti.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura con emissione di azioni uguali a quelle già emesse o aventi diritti da quelle diverse ed in particolare azioni a favore dei propri dipendenti e dei dipendenti di Società controllate nei termini e con le modalità di cui all'art. 2349 C.C.

Articolo 7 - Partecipazione maggioritaria

AMIU GENOVA Società per Azioni deve essere proprietaria e detenere un numero di azioni non inferiore a quello costituente la maggioranza del capitale sociale.

Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di "GE.AM Gestioni Ambientali Società per Azioni" non potranno detenere più del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale neppure mediante collegamento con Patto Sindacale.

Articolo 8 - Azioni - Prelazione per i soci

Le azioni sono indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ed in particolare azioni a favore di prestatori di lavoro.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che

lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione delle azioni da alienare. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dal 2437 ter C.C. e dovrà essere corrisposta al socio entro centoottanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche in occa-

sione dei trasferimenti a causa di morte. In tal caso, eredi e/o legatari, del socio defunto, dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, l'apertura della successione entro trenta giorni dalla morte del de cui con l'esatta indicazione dei loro anagrafici e con l'indicazione delle azioni cadute in successione. Fino a quando non sia stato espresso giudizio in ordine al gradimento, gli eredi e/o legatari non saranno iscritti al libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e di atti diritti amministrativi inerenti le azioni, ne' potranno alienare le stesse con effetto verso la società.

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea fisserà le modalità e le condizioni di collocamento estinzione e di eventuale conversione in azioni.

Sarà inoltre facoltà della società emettere altri strumenti finanziari ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346 e 2348 secondo comma, provvedendo, in occasione dell'emissione, alle conseguenti, indispensabili, modifiche statutarie.

Articolo 9 - Recesso

Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della categoria delle azioni per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso ed il loro valore sarà determinato ex art. 2437 ter C.C.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio comunale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto

obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge ex art. 2364 C.C. nonché:

- * sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;
- * sull'acquisto e l'alienazione sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato
- * sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti;
- * sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci;
- * su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;

L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma C.C., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e seguenti C.C.

Articolo 11 - Avviso di convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, pec, e-mail o qualunque altro mezzo che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. Qualora la Società facesse ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicato sul quotidiano "Il Secolo XIX" di Genova e sul "24 Ore" o in alternativa a quest'ultimo su "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Intervento e voto

Per l'intervento in assemblea è necessario che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza gli aventi diritto a voto, depositino presso la sede sociale o presso le Casse indicate nell'avviso di convocazione, le azioni o le certificazioni sostitutive dei titoli.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di

- verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Articolo 14 - Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Unico, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Articolo 15 - Costituzione e Deliberazioni

Per la costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si applicano gli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Amministrazione della Società

La Società è amministrata ex art. 2380 C.C. e seguenti da un Amministratore Unico, o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, secondo le determinazioni fatte dall'Assemblea prima di procedere alla nomina, e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche

riguardanti le società a partecipazione pubblica.

La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione va motivata e trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive e di proposta.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere nominati anche tra non soci e devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione dell'impresa della Società ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto

Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- compilare i regolamenti interni;
- deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;
- nominare ove opportuno il Direttore Generale e, se del caso, approvare un regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 17 - Nomina Revoca e sostituzione degli Amministratori

Gli Amministratori e/ o l'Amministratore Unico durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori i restanti Amministratori provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

La nomina degli Amministratori avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR 30/11/2012 n. 251.

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto dell'art. 2386 C.C. quarto e quinto ~~comma~~.

Articolo 18 - Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

In caso di insediamento del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio, o l'Amministratore Unico, può attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri. Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale circa il loro

operato con scadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.

Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio stesso, o all'Amministratore Unico, le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- * l'assunzione di finanziamenti;
- * la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- * l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle cariche sociali;
- * la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavoro e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);
- * l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, e-mail o pec, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consi-

glio d'Amministrazione è validamente costituito, quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 21 - Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria, al momento della nomina, stabilisce i compensi a favore dei membri del Consiglio d'Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico in conformità al disposto del 2389 C.C.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori sentito il parere del Collegio sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 22 - Presidente

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri. La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio, o l'Amministratore Unico, le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 18, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi; devono, inoltre, essere nominati due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ciascun membro del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

La nomina dei Sindaci avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR30/11/2012, n. 251.

Ai Sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché alcun tipo di trattamento di fine mandato, ai componenti del Collegio Sindacale o all'Amministratore Unico.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento

Articolo 24 - Controllo Contabile

L'Assemblea attribuisce la revisione legale dei conti ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione in possesso

dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e ss..

Il Collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la Società incaricata della revisione legale dei conti.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Articolo 26 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità al disposto dell'art. 2433 C.C

TITOLO VIII: SCIoglimento

Articolo 27 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è, in via esclusiva, quello di Genova.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.



AVV. PIERO BIGLIA DI SARONNO
NOTAIO

16121 GENOVA
P.ZZA DELLA VITTORIA, 4/4
Tel. 010 5958167
Fax 010 5957054
P.I. 03733480101
e-mail: pbiglia@notariato.it

NUOVO 31/7/2017

DICHIARAZIONE

Dichiaro io sottoscritto Avvocato Piero Biglia di Saronno, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che in forza di atto stipulato mio tramite in data 31 luglio 2017 N. 47254 di Repertorio, non ancora registrato perché nel termine, l'assemblea della Spettabile

"GE.AM. GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede in Genova (GE), Via D'Annunzio n. 27, Codice fiscale e numero 1242340998 di iscrizione al Registro Imprese di Genova, capitale sociale Euro 516.500,00, ha deliberato l'adeguamento dello Statuto in conformità alle disposizioni contenute nel nuovo testo unico sulle Società a partecipazione Pubblica (D.lgs. 18 agosto 2016 n.175) come da testo che si allega.

Genova, addì due agosto duemiladiciassette.

